

1/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA  
DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
EX ART. 14 *QUINQUIES* DELLA L. 27/1/2012 N. 3

IL GIUDICE

nel procedimento n. 1/2021, introdotto da

(C.F. ), con l'avv. ;

*letto* il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012;

*ritenuta* la propria competenza, in ragione della residenza del debitore;

*letta* la relazione particolareggiata del professionista designato come organismo di composizione della crisi, avv. Monica Bassanese, che ha, tra l'altro, attestato la completezza e la attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

*rilevato* che allo stato, per quanto verificato dall'avv. Bassanese, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

*ritenuto* che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

*rilevato*, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che, come rappresentato nel ricorso e nella relazione del professionista designato come organismo di composizione della crisi, il nucleo familiare è composto dal debitore e da economicamente non autosufficiente e che le spese mensili a carico del ricorrente ammontano a circa € (già comprensivi di € per spese di locazione in conseguenza della liberazione dell'immobile di proprietà ove il debitore attualmente abita);

*ritenuto*, in considerazione di quanto sopra esposto, che dal patrimonio liquidabile del debitore deve essere sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito derivante da retribuzione di Filippo Viviani nei limiti dell'importo mensile di € destinato al mantenimento suo e della famiglia; il suddetto importo sarà elevato ad € mensili a decorrere dalla liberazione dell'immobile di proprietà ove attualmente abita;

*osservato* che il ricorrente, ha domandato essere autorizzato ad utilizzare l'autovettura marca , modello targata in quanto necessario per lo svolgimento delle mansioni lavorative nonché ad utilizzare l'immobile sito in , Via ove attualmente abita;

*ritenuto* che appaiono sussistere gravi e specifiche ragioni ai sensi dell'art. 14 *quinqües* comma 2 lett. e) della L. n. 3/2012 sicché, salvo contraria indicazione da parte del liquidatore, può essere autorizzato fino alla vendita l'utilizzo da parte del ricorrente del veicolo e dell'immobile sopra menzionati;

*ritenuta* l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012;

P.Q.M.

-**dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione dei beni di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

-**nomina** liquidatore l'avv. Monica Bassanese con studio in Monfalcone (GO);

-**ordina** l'annotazione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 20 lett. h) L.T. e 14 *quinquies* L. n. 3/2012, presso i competenti Uffici Tavolari a peso di ciascun immobile di cui è proprietario il debitore;

-**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 14 *quinquies* L. n.3/2012 presso il P.R.A. a peso di ciascun veicolo di cui è proprietario il debitore;

-**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-**dispone** che dal patrimonio liquidabile sia sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito derivante dalle retribuzioni di \_\_\_\_\_ nei limiti dell'importo mensile di € \_\_\_\_\_, destinato al mantenimento suo e della famiglia; il suddetto importo sarà elevato ad € \_\_\_\_\_ mensili a decorrere dalla liberazione dell'immobile di proprietà sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ ove il debitore attualmente abita;

-**autorizza** l'utilizzo da parte del debitore dell'autovettura marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ nonché dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_;

-**fissa** al liquidatore il termine del 16 aprile 2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

-**dispone** che il ricorso e il presente decreto siano pubblicati a cura del liquidatore sul sito *web* del Tribunale di Gorizia o comunque presso il portale creditori o in altro luogo telematico idoneo a darne evidenza, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti;

-**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione illustrativa dell'attività svolta;

-**dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

-**dà atto** che dal deposito della domanda e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo cod. civ.;

- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al liquidatore nominato.

Gorizia, 10 gennaio 2021.

Il Giudice  
Dott. Alessandro Longobardi